

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CHIETI

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

DI NARDO Emanuele, nato a Atessa (CH) il 25.06.1983 e residente in San Salvo (CH) in Via Segantini n. 9, C.F.: DNRMNL83H25A485Z, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in



Chieti, Via Discesa delle Carceri 2, tutti elettivamente domiciliati
ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
con sede in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo c/o complesso
monumentale di San Domenico, PEC:
ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

- **dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS** (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) della provincia di Chieti per la classe di concorso A065, per gli anni scolastici 2020/2022;

- **dei docenti iscritti nella seconda fascia delle G.I.** (Graduatorie di Istituto) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Chieti per la classe di concorso A065, valida per gli anni scolastici 2020/2022;

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento del ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Chieti per la classe di concorso A065 *“Teoria e Tecnica della Comunicazione”*.

^^^^

FATTO

Il dott. Di Nardo Emanuele è in possesso della Laurea Magistrale in Organizzazione e Relazioni Sociali conseguita all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti - Pescara in data 19.11.2009 nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche rilasciati dall'Università degli



Studi Guglielmo Marconi in data 27.08.2018 secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017 (*cfr. all. nn. 3 e 4*).

Il ricorrente, dunque, possiede la laurea magistrale nonché i 24 CFU, ossia i titoli che l'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 equipara all'abilitazione.

Senonché il MIUR, con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 -senza tener conto della predetta disposizione normativa- consentiva l'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto solo ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (*art. 3, comma 6*), escludendo illegittimamente il dott. Di Nardo.

Pertanto, egli risulta inserito nell'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti per la classe di concorso A065, in seconda fascia delle GPS alla posizione n. 26 (*cfr. all. n. 5*), e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di istituto nell'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti per la medesima classe di concorso, nonostante sia in possesso dei titoli ormai identificati con l'abilitazione all'insegnamento.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,*



eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento del ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

^ ^ ^ ^ ^

2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Con ordinanza n. 60 del 10.07.2020 “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” il Ministero dell'Istruzione costituiva in ciascuna provincia le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) (art. 3, comma 1), nonché disciplinava l'utilizzo delle graduatorie di istituto da parte del Dirigente Scolastico (art. 11), entrambe finalizzate all'attribuzione di supplenze annuali e temporanee.

Palese è l'illegittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nella parte in cui non consente al ricorrente -in possesso dei titoli idonei abilitanti- l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L'O.M. n. 60/2020 citata è illegittima in quanto si pone in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale docente.



Mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 *“Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”* è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015. A seguito di tale novella il legislatore stabilisce una nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: **tra i titoli di accesso l’abilitazione viene equiparata al conseguimento del titolo di laurea unitamente al conseguimento dei 24 CFU** (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

Così l’articolo 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 recita: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ..., coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

In sintesi, il legislatore equipara l’abilitazione alla laurea magistrale unitamente ai 24 CFU.

In questo quadro la condotta del Ministero, che non ha consentito al ricorrente di inserirsi nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle g.i., appare illegittima.



Il dott. Di Nardo Emanuele è in possesso sia della laurea magistrale che dei 24 CFU e vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

In particolare, “il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

E' lo stesso legislatore, dunque, che ha sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu.

Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato - per come sopra argomentato - che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 cfu perseguono medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli (cfr. Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 21.01.2020 n. 107).

Nel medesimo alveo giurisprudenziale diversi Giudici del Lavoro hanno disapplicato l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 consentendo l'inserimento in I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. ai docenti laureati muniti del titolo di studio coerente con la classe di concorso unitamente ai 24 CFU (cfr., ex multis, Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021; Trib. Messina, Sez. Lavoro, Ordinanza del 22.12.2020, R.G. n. 3562/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, sentenza n. 35/2020; Trib. Roma, Sez. Lavoro,



sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Cassino, Sez. Lavoro, sentenza n. 425/2019; Trib. Siena, ordinanza n. 2493/2019).

^^^^

La rilevata illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Invero, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio (*cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. n. 206 del 2007*); il MIUR, mediante il DPR n. 19 del 2016, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio alla professione di docente nelle rispettive classi di concorso.

Tra l'altro il legislatore nazionale, con l'art. 1, comma 79, della L. n. 107 del 2015 evidenzia la sostanziale irrilevanza della c.d. “*abilitazione all'insegnamento*”, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti che sono sprovvisti del titolo di abilitazione. Ciò conferma che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie che non richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione (*cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 119/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lav., sentenza n. 35/2020, Trib. Salerno, Sez. Lav., sentenza n. 107/2020; Trib. Parma, Sez. Lav., sentenza n. 46/2020; Trib. Cassino, Sez. Lav., sentenza n. 425/2019*).

Alla luce della normativa primaria, dei principi costituzionali e del diritto eurocomunitario, si chiede all'occorrenza la disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

^^^^



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella competente fascia delle GPS e delle G.I. sarebbero scavalcati nelle graduatorie e nel punteggio. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche



strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell’U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il dott. Di Nardo Emanuele, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell’U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti.
- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto



illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale in Organizzazione e Relazioni Sociali congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alla classe di concorso A065 e, per l'effetto, ordinare al MIUR – U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la predetta classe di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

- con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del CU, ridotto alla metà, per € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.
- 2) domanda inserimento GPS e G.I., prot. n. 1564304 del 01.08.2020;
- 3) Laurea Magistrale in Organizzazione e Relazioni Sociali conseguita all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti - Pescara in data 19.11.2009;
- 4) certificato dei 24 CFU rilasciati dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi in data 27.08.2018;
- 5) documento attestante la posizione in graduatoria del ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 05.04.2022

-avv. Mario Chieffallo-

